



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

PEC: dgprev@postacert.sanita.it

**REGIONE
MARCHE**



GIUNTA REGIONALE

Dipartimento Infrastrutture, Territorio e Protezione Civile

DIREZIONE AMBIENTE E RISORSE IDRICHE

INVESTIMENTO E.1 “SALUTE-AMBIENTE-BIODIVERSITA’-CLIMA” PIANO NAZIONALE INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR

ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra il Ministero della salute

e la Regione Marche

per la realizzazione del progetto

“Portale salute ambiente territoriale per la valutazione del rischio integrato ”

Premesso che

- in attuazione dell’articolo 1, comma 2, punto E sub, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze n. 203492, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 2021, al numero 214, ove si istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, al centro di responsabilità amministrativa “*Direzione generale della prevenzione sanitaria*” il capitolo 7122 “*Somme da destinare al finanziamento di progetti di sanità pubblica in materia di salute ambiente e clima*”, con la seguente pianificazione finanziaria:

2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
€ 51.490.000	€ 128.090.000	€ 150.880.000	€ 120.560.000	€ 46.540.000	€ 2.450.000	€ 500.010.000

- in data 24 ottobre 2022, al fine di meglio disciplinare lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del progetto avente titolo *“Portale salute ambiente territoriale per la valutazione del rischio integrato”* è stato sottoscritto l’accordo di collaborazione tra il Ministero della salute e la Regione Marche in relazione all’investimento E.1. salute-ambiente-biodiversità-clima del Piano Nazionale investimenti Complementari al PNRR (PNC), approvato con decreto del Direttore generale della prevenzione sanitaria del 4 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 16 dicembre 2022, al numero 3162;
- l’articolo 1, comma 3 dell’Accordo summenzionato, prevede espressamente che *“durante lo svolgimento delle attività previste dal suindicato progetto potranno essere apportate modifiche allo stesso, previo accordo scritto tra le parti a firma dei legali rappresentanti, a condizione che le stesse ne migliorino l’impianto complessivo”*;
- la scrivente Amministrazione si è assunta l’impegno di effettuare, entro il 31 maggio 2023, una nuova pianificazione finanziaria del progetto in linea con gli stanziamenti previsti per le singole annualità del PNC, come peraltro rilevato in fase di registrazione del provvedimento alla Corte dei conti;
- risulta necessario, inoltre, massimizzare la capacità di spesa della Regione Marche, garantendo l’indispensabile disponibilità di risorse finanziarie per la realizzazione del progetto, assicurando, al contempo, un costante monitoraggio dell’impiego delle risorse e prevedendo la restituzione di quanto non speso entro la data di conclusione del progetto.

Tutto ciò premesso, con il presente atto aggiuntivo tra

Il Ministero della salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria (DGPRE) – codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta, n. 5, nella persona del Segretario Generale del Ministero della salute, Dott. Giovanni Leonardi, nato a Catania il 9 Luglio 1963, di seguito “Ministero”

e

la Regione Marche, codice fiscale 80008630420, con sede legale in Via Gentile Da Fabriano 9, 60125 Ancona, nella persona del Dott. David Piccinini, Dirigente della Direzione Ambiente e Risorse Idriche della Regione Marche, nato a Ancona il 28 gennaio 1967, giusta delega a firma del Presidente della Giunta regionale, Dott. Francesco Acquaroli, nato a Macerata il 25 settembre 1974, di seguito “Regione”

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Relazioni tecniche sullo stato di avanzamento e rendiconti finanziari

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di verificare lo stato di avanzamento dell’iniziativa, la Regione, perentoriamente entro il 30 settembre, pena l’impossibilità di erogazione delle risorse, trasmette al Ministero della salute la relazione sullo stato di avanzamento dell’iniziativa e il rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e le spese sostenute, utilizzando gli appositi

modelli allegati al presente atto.

2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2026, o entro il termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni, la Regione trasmette al Ministero il rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, utilizzando il modello allegato.
3. L'attività dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026, o entro il termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni.
4. Il Ministero può richiedere di conoscere in qualsiasi momento lo stato di avanzamento dell'iniziativa e la Regione è tenuta a fornire i dati richiesti entro trenta giorni.
5. Le rendicontazioni finanziarie di cui ai precedenti commi dovranno essere redatte nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario allegato all'accordo.
6. È consentito il trasferimento di fondi tra le voci di spesa del piano finanziario, ferma restando l'invarianza del finanziamento complessivo, nel rispetto dei limiti percentuali per voce, ove previsti, previa motivata comunicazione al Ministero della salute. Quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, può, qualora ne ravvisi la necessità, negare la compensazione delle voci con comunicazione scritta. In assenza di comunicazioni, vige il silenzio assenso.
7. Le relazioni tecniche sullo stato di avanzamento ed i rendiconti finanziari devono essere inviati all'indirizzo di posta certificata della Direzione generale della prevenzione sanitaria: Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria – Ufficio 4 - dgprev@postacert.sanita.it.
8. Il Ministero renderà accessibili dette relazioni tecniche al referente scientifico per azioni di monitoraggio il quale potrà richiedere in qualsiasi momento, al referente del progetto, un aggiornamento circa le attività realizzate.
9. È fatto obbligo alla Regione di conservare tutta la documentazione contabile relativa ai progetti e di renderla disponibile a richiesta del Ministero.

Art. 2 – Finanziamento

1. Per la realizzazione del progetto di cui al presente accordo, il finanziamento complessivo è pari a € 700.000,00 (settecentomila/00).
2. La Regione destinataria del finanziamento dichiara che le attività di cui al presente accordo rientrano tra i propri compiti istituzionali, pertanto non sono soggette ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972.
3. Il finanziamento è destinato esclusivamente alla realizzazione dell'iniziativa di cui al presente accordo.
4. La Regione prende atto ed accetta che il Ministero non assumerà altri oneri oltre l'importo stabilito nel presente articolo.
5. La Regione prende atto che il finanziamento previsto per la realizzazione del progetto allegato all'accordo, pari a € 700.000,00 (settecentomila/00), sarà erogato con le modalità e alle scadenze previste nel successivo articolo 3, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica di cui alla Legge n. 196 del 2009 e del decreto legislativo n. 93 del 2016 e successive modificazioni.

Art. 3 – Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Fermo restando quanto già trasferito a titolo di primo acconto, pari a € 140.000,00 (centoquarantamila/00), le successive quote saranno erogate secondo le seguenti modalità:
 - a. La seconda quota di € 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00) pari al 35% del finanziamento, sarà erogata entro trenta giorni dalla ricezione della prima rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
 - b. La terza quota di € 245.000,00 (duecentoquarantacinquemila/00) pari al 35% del finanziamento, sarà erogata entro trenta giorni dalla ricezione della seconda rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
 - c. L'ultima quota di € 70.000,00 (settantamila/00), pari al 10% del finanziamento, sarà erogata entro trenta giorni dalla ricezione della terza rendicontazione di spesa in cui siano attestati spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito e verificata la coerenza dei contenuti della relazione con gli obiettivi definiti nell'accordo, nonché il rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC.
2. Entro e non oltre il 31 dicembre 2026, o entro il termine previsto nel cronoprogramma procedurale allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021 qualora lo stesso subisse modificazioni, la Regione trasmette il rendiconto finanziario finale nel quale vengono attestate spese pari al 100% di quanto erogato, e si impegna, qualora non fossero state spese integralmente le risorse trasferite, a restituire tempestivamente al Ministero della salute le quote eccedenti, con le modalità comunicate dal Ministero stesso.
3. Il Ministero può richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione giustificativa delle spese riportate nei rendiconti finanziari.
4. I mandati di pagamento saranno tratti sul conto di tesoreria n. 31118 intestato alla Regione Marche, entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione ivi prevista. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa ovvero riferibili a problemi organizzativi del Ministero stesso.

Art. 4 – Sostituzione dei referenti

1. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4 dell'accordo citato nelle premesse, stante anche la durata pluriennale degli impegni assunti con quest'ultimo, l'eventuale modifica dei referenti (sia della Regione che del Ministero) dovrà essere sollecitamente comunicata, tramite pec, all'altra parte che ne prenderà atto formalmente.
2. Non sarà necessaria la sottoscrizione di un atto aggiuntivo all'accordo a seguito della sostituzione dei referenti avvenuta secondo le modalità sopra indicate.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Restano ferme le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 9 dell'Accordo citato nelle premesse.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.

MINISTERO DELLA SALUTE
Segretariato Generale

Dott. Giovanni Leonardi

REGIONE MARCHE
Dirigente della Direzione Ambiente e
Risorse Idriche

Dott. David Piccinini